

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1723)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FALCUCCI Franca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1974

Disposizioni a favore di insegnanti in servizio presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e i Provveditorati agli studi

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, prevedeva la possibilità di assegnare gli insegnanti di scuola popolare agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e presso i provveditorati agli studi.

Successivamente l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, stabiliva precisi limiti di tempo per la utilizzazione di personale avventizio nella pubblica amministrazione.

L'applicazione di questa disposizione in relazione agli insegnanti di scuola popolare, di cui al decreto legislativo n. 1599, ha determinato una situazione particolare, in quanto un certo numero di questi insegnanti, utilizzati secondo l'ordine successivo della specifica graduatoria, sono stati bensì chiamati in data successiva al termine fissato dall'articolo 25 della legge numero 775, ma, come è noto, per gli insegnanti la valutazione giuridica del servizio fa sempre riferimento all'anno scolastico che inizia il 1° ottobre e si conclude il 30 settembre dell'anno successivo.

Questo criterio si applica anche agli insegnanti di scuola popolare in oggetto, ma l'articolo 25 della legge n. 775 ha determinato nei confronti di un certo numero di essi, e cioè quelli chiamati nel corso dell'anno scolastico 1970-1971, ma successivamente al termine previsto dalla legge n. 775, uno stato precario che si vuole superare con il presente disegno di legge.

Si tratta infatti di considerare sotto lo stesso profilo giuridico, ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 della legge n. 775, tutti gli insegnanti di scuola popolare assegnati all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o ai provveditorati agli studi, purchè chiamati nel corso dell'anno scolastico 1970-1971 ed in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

Il testo dell'articolo unico del presente disegno di legge era stato inserito come ultimo comma dell'articolo 11 del disegno di legge n. 114 all'esame dell'Aula del Senato e votato all'unanimità in sede di 1ª Commissione con il consenso del Governo. Il prolungarsi dell'iter di questo disegno di

legge rischia di pregiudicare la situazione degli insegnanti in oggetto che, in mancanza di precise norme, allo scadere dell'anno scolastico in corso, cioè al 30 settembre 1974, dovrebbero abbandonare i rispettivi incarichi con evidente danno personale e pregiudizio dei servizi amministrativi della pub-

blica istruzione proprio in una fase che esige un loro rafforzamento.

È per assicurare una definizione della questione nei termini urgenti resi necessari che si è ritenuto di presentare questo disegno di legge confidando nella favorevole considerazione dei colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano nei confronti di coloro i quali, assunti come insegnanti di scuola popolare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i provveditorati agli studi, avendo iniziato la prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-1971 ed in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e purchè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.